

D.G.R. 26 settembre 2011, n. 821⁽¹⁾.

Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e la Federazione Italiana delle Scuole Materne, finalizzato alla realizzazione di azioni rivolte ai bambini e agli adolescenti portatori di disabilità.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 12 ottobre 2011, n. 41, parte seconda.

La Giunta regionale

Vista la Legge 104/92 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

Vista la L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 e in particolare l'art. 17 e l'art. 55, comma 2, lettera e);

Visto il Piano Integrato Sociale Regionale 2007-2010 (PISR) approvato con Delib.C.R. 31 ottobre 2007, n. 113 e in particolare i punti 7.8 e 7.8.1. nei quali si prevedono anche sostegni scolastici ed extrascolastici per alunni disabili, al fine di assicurare una piena integrazione nel mondo scolastico;

Visto il Piano Sanitario Regionale 2008-2010 approvato con Delib.C.R. 16 luglio 2008, n. 53;

Dato atto che il Piano Sanitario Regionale ed il Piano Integrato Sociale Regionale restano in vigore, ai sensi del comma 1 dell'art. 104 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, fino al 31 dicembre 2011;

Considerato che la Federazione Italiana delle Scuole Materne - Federazione Regionale Toscana, costituita in data 1° marzo 1974 è un organismo associativo, promozionale e rappresentativo delle Federazioni provinciali delle scuole materne e dell'infanzia non statali, qualificate come autonome paritarie e non e che svolge da sempre azioni finalizzate allo sviluppo del diritto allo studio per i bambini e i ragazzi in età evolutiva, portatori di disabilità;

Preso atto che, in particolare, la F.I.S.M. promuove iniziative che assicurino il diritto allo studio degli alunni disabili superando una concezione meramente assistenzialistica, favorendo il loro inserimento nella vita di relazione e scolastica e promuovendo l'autonomia in ogni ambito della vita scolastica, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi e di tecnologie avanzate;

Dato atto che la Regione Toscana ha sviluppato negli anni passati azioni comuni con la Federazione Italiana delle Scuole Materne - Federazione Regionale Toscana nel campo dell'inserimento scolastico a cui si ritiene opportuno dare continuità d'azione pur in un contesto di risorse più limitate;

Ritenuto pertanto di definire un accordo di collaborazione, di carattere biennale, finalizzato alla realizzazione di azioni rivolte ai bambini e agli adolescenti portatori di disabilità per il loro pieno inserimento nel mondo scolastico, secondo lo schema Allegato “A” al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Considerato che le finalità dell'accordo di collaborazione, di cui al precedente punto, si inquadrano all'interno della cornice programmatica del PRS 2011-2015, approvato con risoluzione del Consiglio Regionale n. 49 del 29 giugno 2011, nella parte in cui sono delineate le linee di indirizzo per la programmazione regionale in materia di diritti di cittadinanza e coesione sociale;

Visto il DPEF 2012 adottato dal Consiglio Regionale con risoluzione n. 56 del 27 luglio 2011, in particolare le azioni di contrasto all'esclusione sociale intesa non solo come mancanza di mezzi economici, ma come esclusione da benefici e servizi cui comunemente le persone hanno accesso, di cui al Punto C, Area Diritti di Cittadinanza e coesione sociale, Politiche integrate sociosanitarie;

Vista l'informativa preliminare del Piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR), approvata con decisione n. 27 della Giunta Regionale in data 4 luglio 2011;

Ritenuto di destinare, per la realizzazione del suddetto accordo di collaborazione, euro 450.000,00 di cui euro 300.000,00 per l'anno 2011 e euro 150.000,00 per l'anno 2012;

Ritenuto pertanto necessario prenotare la somma di euro 300.000,00 sul capitolo 24047 del bilancio gestionale 2011 e la somma di euro 150.000,00 sul capitolo 24047 del bilancio pluriennale 2011-2013, annualità 2012, dando atto che è in corso di predisposizione opportuna variazione di bilancio per storno di tali risorse al capitolo 26151, ai fini della corretta classificazione economica;

Ritenuto opportuno subordinare la prenotazione di impegno relativa alla annualità 2012 alla predisposizione nel nuovo PSSIR degli interventi oggetto del presente provvedimento;

Dato atto che all'assunzione degli impegni di spesa provvederà il dirigente competente subordinatamente all'approvazione della variazione di bilancio suddetta;

Preso atto del parere positivo espresso dal CTD nella seduta del 15 settembre 2011;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 66, "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013";

Vista la Delib.G.R. 10 gennaio 2011, n. 5, con la quale è stato approvato il bilancio gestionale 2011 e il bilancio pluriennale 2011/2013;

A voti unanimi

Delibera

[Testo della deliberazione]

1. di approvare lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e la Federazione Italiana delle Scuole Materne - Federazione Regionale Toscana finalizzato alla realizzazione di azioni rivolte ai bambini e agli adolescenti portatori di disabilità per il loro pieno inserimento nel mondo scolastico, secondo lo schema Allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

2. di incaricare il Presidente o suo delegato della sottoscrizione dell'accordo suddetto;
3. di prenotare la somma di euro 300.000,00 sul capitolo 24047 del bilancio gestionale 2011 e la somma di euro 150.000,00 sul capitolo 24047 del bilancio pluriennale 2011/2013 annualità 2012, dando atto che è in corso di predisposizione opportuna variazione di bilancio per storno di tali risorse al capitolo 26151, ai fini della corretta classificazione economica;
4. di subordinare la prenotazione di impegno, relativa all'anno 2012, alla predisposizione nel nuovo PSSIR, degli interventi oggetto del presente provvedimento;
5. di dare atto che i successivi impegni di spesa sul cap. 26151 saranno subordinati all'adozione dell'atto deliberativo di variazione di bilancio;
6. di incaricare la competente struttura della Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale di provvedere all'espletamento dei successivi atti necessari per l'attuazione dell'accordo di collaborazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'articolo 5 comma uno lettera f) e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima legge regionale n. 23/2007.

Allegato A)

Schema di accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Federazione Italiana delle scuole materne – Federazione Regionale Toscana

Il giorno del mese didell'anno duemilaundici, presso la sede della Regione Toscana, Piazza Duomo 10 – Firenze

Tra

La Regione Toscana, rappresentata da

E

La Federazione Italiana delle Scuole Materne – Federazione Regionale Toscana rappresentata da

Premesso che

- la Legge 104/92 all'art. 1 stabilisce che la Repubblica garantisce il pieno rispetto dei diritti, delle libertà e delle autonomie della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, e stabilisce altresì che la Repubblica, predisponga interventi volti al superamento di situazioni di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata;
- la L.R. n. 41/2005 all'art. 55 prevede la promozione, da parte della Regione Toscana, di “interventi e servizi volti a promuovere l'integrazione delle persone disabili nella famiglia, nella scuola, nel

lavoro e nella società” e in particolare di “forme di coordinamento stabile con soggetti istituzionali e soggetti del terzo settore coinvolti nelle attività di istruzione scolastica, formazione professionale, inserimento lavorativo delle persone disabili”;

- la Federazione Italiana delle Scuole Materne, costituita a Roma in data 1° marzo 1974, è un organismo associativo, promozionale e rappresentativo delle Federazioni provinciali delle scuole materne/dell'infanzia non statali, qualificate come autonome paritarie e non;
- scopo della F.I.S.M. è di costituire un organismo valido a rappresentare gran parte delle scuole dell'infanzia private esistenti sul territorio regionale toscano garantendo la copertura delle esigenze globali degli alunni disabili inseriti nelle scuole materne dell'infanzia paritarie;
- la F.I.S.M. promuove iniziative che assicurino il diritto allo studio degli alunni disabili superando una concezione meramente assistenzialistica e favorendo il loro inserimento nella vita di relazione e nel mondo della scuola;
- la F.I.S.M. promuove quindi l'integrazione dei bambini disabili in ogni ambito della vita scolastica, al fine del conseguimento della loro autonomia anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi e di tecnologie avanzate;
- il sostegno della Pubblica Amministrazione ai bambini portatori di handicap nella Scuola non statale costituisce un fondamentale supporto all'esercizio della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie che, anche qualora sprovviste di adeguate disponibilità finanziarie, possono attuare nella massima autonomia la scelta dell'istituto e del progetto educativo più confacente alle proprie esigenze ed a quelle dei propri figli;
- gli istituti paritari, se opportunamente sostenuti possono sviluppare sinergie e buone pratiche che ottimizzano le risorse economiche e di personale, rispondendo concretamente alle esigenze dei bimbi disabili, ciò significando fonte di risparmio per le finanze pubbliche e miglioramento dei servizi scolastici in generale.

Si conviene quanto segue:

Art. 1 *Oggetto.*

L'ambito operativo del presente accordo è quello di favorire l'inserimento di minori diversamente abili nelle scuole dell'Infanzia private paritarie aderenti alla FISM e nelle scuole secondarie di primo grado paritarie. L'inserimento di bambini diversamente abili è, infatti un processo delicato e composito caratterizzato da una serie di problematiche, fra cui la possibilità di accedere a fondi per l'assunzione di personale specializzato nonché l'acquisto di strutture, materiale e tecnologie idonei alla programmazione didattico-educativa.

Obiettivi non secondari di tale accordo sono l'integrazione ed inclusione del bambino all'interno della comunità, ove si possa sentire soggetto attivo, nonché la diffusione di una cultura che consideri la diversità come punto di partenza per considerare la persona portatrice di bisogni, desideri, speranze da accettare e rispettare.

Art. 2 Finalità.

Il presente accordo di collaborazione ha come finalità la predisposizione di Progetti di Sostegno per alunni disabili saranno orientati allo sviluppo dei seguenti ambiti:

1) Inserimento dei ragazzi diversamente abili attraverso progetti personalizzati, definiti in collaborazione con gli insegnanti della scuola, e successiva osservazione e verifica dei percorsi.

Tali percorsi prevedono una prima fase di acquisizione di informazioni sul ragazzo attraverso contatti con operatori ASL, colloqui con genitori e formazione di classi; una seconda fase di osservazione diretta degli insegnanti per individuare le esigenze dell'alunno ed una terza fase di programmazione degli interventi, in coordinamento tra scuola, ASL e famiglia e di verifica e monitoraggio degli interventi stessi. La programmazione del percorso educativo-didattico dovrà tener conto della tipologia di disagio o diversa abilità da trattare, non perdendo di vista il principio del pieno sviluppo delle abilità, capacità e competenze dell'alunno.

2) Rapporti con le famiglie. Progettando momenti di confronto e di gruppo tra le varie famiglie fornendo informazione continua, coinvolgendola con osservatori, lezioni aperte e collaborazione, facendo formazione su argomenti mirati, si ritiene possibile migliorare le relazioni con le famiglie del bambino disabile. La consapevolezza, infatti, dell'ambiente socio culturale, del clima affettivo, dei modelli educativi, dei ruoli dei vari membri del nucleo familiare sono un aiuto indispensabile affinché la scuola prepari un piano di attività educativa efficace per l'integrazione e la socializzazione del bambino disabile nel contesto della classe e della sua famiglia con le altre famiglie.

3) Collaborazione con i servizi del territorio. Oltre al rapporto scuola – famiglia, infatti, svolge un ruolo fondamentale il dialogo e la collaborazione con le istituzioni e gli enti locali, risultando fondamentale che la scuola e la famiglia siano supportate da un adeguato piano di interventi educativi integrati.

Art. 3 Impegni.

La FISM si impegna a mettere a disposizione tutte le proprie risorse, in termini di insegnanti qualificati e personale idoneo ed esperto in possesso di titoli e requisiti necessari per assistere bambini diversamente abili, ed in termini di materiale didattico e strutture necessari all'espletamento delle varie attività didattico-educative.

La FISM opererà in collaborazione con gli insegnanti della scuola per la definizione di progetti finalizzati all'inserimento di alunni disabili, impegnandosi a prevedere momenti di incontro con le famiglie degli alunni ed i servizi territoriali.

La FISM si impegna inoltre ad effettuare, attraverso specifica commissione, il monitoraggio ed il coordinamento pedagogico delle attività per tutta la durata del presente accordo, predisponendo una relazione finale contenente la verifica dei risultati ottenuti e degli sviluppi futuri previsti.

La Regione Toscana si impegna a contribuire per la realizzazione dei progetti previsti all'articolo 2, stanziando risorse pari a euro 300.000,00 per l'anno 2011 e euro 150.000 per l'anno 2012.

Art. 4 *Modalità operative.*

Al fine dello svolgimento del presente accordo, è prevista la costituzione di un Gruppo di Lavoro, composto da rappresentanti delle parti firmatarie, per monitorare l'andamento delle attività progettuali di cui all'articolo 2 e per la risoluzione di eventuali problematiche inerenti le stesse.

Si prevede, altresì, la presentazione, da parte della FISM di un Piano di Attività relativo ai progetti da attivare ed a seguito del quale al Regione Toscana procederà all'erogazione dei contributi finanziari di cui all'articolo 3.

Art. 5 *Durata.*

Il presente accordo di collaborazione è valido per due anni a far data dalla sua sottoscrizione.